



**COMUNE DI BRUINO**  
Città Metropolitana di Torino

**GARA SOTTO SOGLIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA  
APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEL MICRO-NIDO COMUNALE “LA GIRAVOLTA”  
DAL 1° SETTEMBRE 2022 AL 31 LUGLIO 2029**

**CIG 911031883D**

**ALLEGATO 11**

**SCHEMA DEL CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE**

	<b>COMUNE DI BRUINO</b>	<b>Rep. n. ____</b>
	<b>Città Metropolitana di Torino</b>	
	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO-	
	NIDO COMUNALE “LA GIRAVOLTA”	
	DAL 1° SETTEMBRE 2022 AL 31 LUGLIO 2029	
	CIG 911031883D – Importo contrattuale stimato € _____	
	L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____, in Bruino e nella Resi-	
	denza Municipale, avanti a me Dott.ssa SCATIGNA Elisabetta, Segretario Comunale del Co-	
	mune di Bruino, autorizzato a ricevere atti e contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000,	
	senza assistenza dei testimoni, si sono personalmente costituiti: -----	
	BUSSO Monica, nata a Torino il 14.05.1964, domiciliata per la carica in Bruino (TO), Piazza	
	Municipio 3, la quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Responsabile del Settore Af-	
	fari Generali e Servizi alla Persona in rappresentanza e per conto del Comune di Bruino in virtù	
	della determinazione sindacale n. 11 del 19.12.2019 di conferimento di incarico di posizione or-	
	ganizzativa, codice fiscale n. 86003310017, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità	
	anche “Concedente”; -----	
	(Aggiudicatario) _____ di seguito indicato come “Concessionario” con	
	sede legale in _____, via _____, codice fiscale e Partita IVA n. _____ iscritta nel	
	Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentato dal Sig.	
	_____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale Rappresentante,	
	come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Amministrazione, domiciliato	
	per il presente atto presso la sede della Società. -----	
	(in caso di procura speciale) Rappresentata da _____ nato a	
	_____ il _____ in qualità di procuratore speciale conferita con	
	1	

	atto a rogito del notaio Dr. _____ di _____ numero di Rep.	
	_____ del _____; -----	
	(oppure) conferita con scrittura privata autenticata, che in copia conforme all'originale è conser-	
	vata agli atti dell'Amministrazione. -----	
	(in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) -----	
	La Società _____ interviene al presente atto in proprio e quale	
	mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (in seguito indicato come "Raggrup-	
	pamento") costituito fra la medesima in qualità di Capogruppo e le Società. -----	
	_____, con sede lega-	
	le _____, Codice fiscale e P.I. _____, mandante;	
	_____, con sede lega-	
	le _____, Codice fiscale e P.I. _____, mandante;	
	giusto atto costitutivo del Raggruppamento, a rogito del notaio (se per atto pubblico)	
	Dr. _____ del _____ n. _____	
	di Rep. e n. di Racc. _____, che in copia conforme all'originale è conservata agli atti	
	dell'Amministrazione. -----	
	Detti componenti, della cui identità personale sono certa, d'accordo tra loro e con il mio consen-	
	so, rinunciando all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del qua-	
	le: -----	
	PREMETTONO	
	– che con deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _____, sono state approvate le	
	linee di indirizzo per l'indizione della gara sotto soglia europea a procedura telematica	
	aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del micro-nido comunale	
	"La Giravolta" dal 01.09.2022 al 31.07.2029; -----	
	2	

	<p>– che con determina della Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. _____ del _____, si è provveduto ad indire la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa; -----</p>	
	<p>– che in data _____ è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale, fissando la scadenza in data _____; -----</p>	
	<p>– che si è proceduto alle ulteriori pubblicazioni indicate nel disciplinare di gara; -----</p>	
	<p>– che con determina della Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. _____ del _____, sono stati approvati i verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Società/al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito dalla Società _____ (mandataria) e dalle Società _____ (mandante), _____ (mandante); -----</p>	
	<p>– che sono stati verificati i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 autodichiarati in sede di gara; -----</p>	
	<p>– che è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva del Concessionario ai fini della stipula del presente contratto come da documento unico di regolarità contributiva (DURC) PROT. _____ con scadenza _____; -----</p>	
	<p>– che è stata effettuata in data _____ la consultazione della banca dati per l’ottenimento della comunicazione antimafia prevista dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 159/2011, con esito negativo in ordine alla sussistenza di circostanze ostative alla stipulazione del contratto; -----</p>	
	<p>– che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa; -----</p>	

	<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
	I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: -----	
	<b>ARTICOLO 1 - OGGETTO</b>	
	La concessione ha per oggetto la gestione del servizio del micro-nido comunale “La Giravolta”, collocato nell’edificio di proprietà comunale, una struttura ristrutturata ed arredata, sita in via Piossasco 115, villaggio La Quercia, che il Concedente concede in uso gratuito al Concessionario. -----	
	L’erogazione del servizio ad opera del Concessionario deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda l’esecuzione del servizio così come dettagliato nel Progetto unico di servizio, che viene depositato agli atti e non materialmente allegato al presente. La concessione comprende altresì le attività offerte in sede di gara. -----	
	Il servizio di micro-nido è un servizio pubblico, pertanto per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente, salvo i casi di forza maggiore. -----	
	<b>ARTICOLO 2 - DURATA</b>	
	La durata della concessione è stabilita in 7 (sette) anni educativi, corrispondenti al periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 31 luglio 2029, per un totale di 77 (settantasette) mesi. -----	
	Non è previsto il rinnovo del contratto. La durata del presente potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il Concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni. -----	
	4	

	Si precisa comunque che nulla sarà dovuto dal Concedente al Concessionario a titolo di avvia-	
	mento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta. -----	
	Il Concessionario in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o	
	comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun	
	titolo. -----	
	L'eventuale revoca dell'affidamento da parte del Concedente e connessa risoluzione del contrat-	
	to, per fatti imputabili al Concessionario, comporta la cessazione anticipata del rapporto tra le	
	parti e legittima il Concedente stesso ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del Con-	
	cessionario. Il Concedente, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. -----	
	Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento del servizio fino all'assunzione di quest'ultimo	
	da parte del nuovo gestore, il Concessionario sarà tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del	
	contratto, per il tempo necessario, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei me-	
	desimi <i>standards</i> , senza che ciò comporti alcun diritto in ordine all'ulteriore continuazione del	
	rapporto. -----	
	<b>ARTICOLO 3 – VALORE DEL CONTRATTO</b>	
	Il valore del presente contratto è stato calcolato considerando la capacità massima ricettiva del	
	micro-nido pari a 24 bambini per undici mesi ad anno educativo e considerando fittiziamente	
	tutti gli utenti iscritti a tempo pieno. -----	
	<b>ARTICOLO 4 – TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA</b>	
	La tariffa che il Concessionario applicherà all'utenza corrisponde alla tariffa unitaria mensile, al	
	netto di IVA, offerta in sede di gara pari ad € _____ (_____/00), per gli utenti fre-	
	quentanti a tempo pieno. Per gli utenti part-time e per gli utenti con fratelli la retta verrà stabili-	
	ta applicando le percentuali in riduzione stabilite dal Capitolato prestazionale. -----	
	Inoltre il Concedente ristorerà il Concessionario mensilmente e su presentazione di rendiconta-	
	5	

	zione relativa ai minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe agevolate differenziate in	
	base alle fasce ISEE. Pertanto il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle	
	tariffe pagate dalle famiglie, trasmettendo a corredo della relativa fattura elettronica un rendi-	
	conto mensile con indicazione dei dati anagrafici dell'utente, della fascia ISEE in cui è ricom-	
	preso, dell'indicazione di quanto pagato dalla famiglia e della quota a carico del Concedente ad	
	integrazione. Il Concedente si riserva di modificare le tariffe agevolate e le relative quote a suo	
	carino in corso di esecuzione del contratto. -----	
	La riscossione delle tariffe di frequenza è a carico del Concessionario ed il Concedente non as-	
	sume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti. Altresì a carico del Concessionario risul-	
	terà il recupero degli insoluti. -----	
	<b>ARTICOLO 5 – REVISIONE DELLE TARIFFE</b>	
	Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice, la revisione delle tariffe praticate all'utenza è	
	ammessa solo previo accordo con il Concedente, secondo la disposizione contenuta nell'art. 10	
	del Capitolato prestazionale. A fronte della richiesta del Concessionario il Concedente avvierà la	
	verifica e procederà a suo insindacabile giudizio ad accordare o meno la revisione proposta o a	
	definirne l'eventuale misura minore. -----	
	<b>ARTICOLO 6 – GARANZIA DEFINITIVA</b>	
	A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente con-	
	tratto, il Concessionario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 14 del	
	Capitolato prestazionale, a favore del Comune di Bruino una cauzione definitiva pari ad €	
	_____ (_____/00) mediante polizza fidejussoria n.	
	_____ rilasciata da _____ (_____) Agenzia _____.	
	In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Concedente potrà rivalersi	
	sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla immediatamente. Resta sal-	
	6	

va la risarcibilità del maggior danno. -----

#### **ARTICOLO 7 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del medesimo a tenere manlevato e indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi ed anche dal personale addetto alla gestione del Servizio in dipendenza od in occasione di attività, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa. -----

Il Concessionario ha all'uopo prodotto copia delle seguenti polizze assicurative: -----

– polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ (P.I. \_\_\_\_\_) per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi (RCT); -----

– polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ (P.I. \_\_\_\_\_) per danni da responsabilità civile verso prestatori d'opera soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni – I.N.A.I.L. (RCO); -----

– polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ (P.I. \_\_\_\_\_) a copertura del rischio di incendio e del rischio locativo per danni occorsi a tutti i locali di proprietà comunale. -----

Il Concessionario, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Concedente da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente medesimo. -----



**ARTICOLO 8 – ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto all'adempimento con la migliore diligenza degli oneri ad esso incombenti previsti dal Progetto unico di servizio e, in particolare, al Capitolato prestazionale a cui si rimanda totalmente, anche se non materialmente allegati. -----

Il Concessionario è esclusivo responsabile della osservanza di tutte le disposizioni del CCNL di categoria applicabile ai lavoratori, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. -----

Egli è tenuto in ogni momento, su richiesta del Concedente, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, di quelle assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche relative al personale impiegato. -----

Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti. È, altresì, responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e solleva il Concedente da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale. -----

Il Concedente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario e il personale assunto. È fatto obbligo al Concessionario di non divulgare a terzi ovvero utilizzare a fini diversi da quelli previsti dal presente contratto dati e notizie di cui venga in possesso e/o a conoscenza durante l'espletamento del servizio. -----

Il Concessionario assume il servizio di micro-nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Concedente e di terzi. -----

**ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTO CONTRATTUALE E CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento delle

	prestazioni oggetto del contratto. -----	
	Il Concedente si riserva la facoltà di comminare al Concessionario, per mancata effettuazione	
	del servizio o per effettuazione in modo non conforme alle disposizioni di cui al presente con-	
	tratto, le penali dettagliatamente specificate nell'art. 54 del Capitolato prestazionale, a cui si ri-	
	manda interamente. -----	
	Il Concessionario dovrà in ogni caso provvedere, nei termini che saranno comunicati, ad elimi-	
	nare ogni difformità riscontrata rispetto all'offerta, fatta salva sempre la facoltà per il Conceden-	
	te di risolvere il contratto nei casi previsti dal Capitolato prestazionale. -----	
	Il Concedente si riserva la facoltà di revoca del contratto, nei casi e con le modalità specificata-	
	mente previste dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del servi-	
	zio, per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse. -----	
	Il Concedente potrà risolvere di diritto il contratto di servizio ai sensi e per gli effetti di cui	
	all'art. 1456 Codice Civile qualora si verifichi anche una sola delle fattispecie previste all'art. 55	
	del Capitolato prestazionale, nonché le ulteriori previste dal medesimo capitolato o dal discipli-	
	nare di gara. -----	
	<b>ARTICOLO 10 – ONERI DEL CONCEDENTE</b>	
	Il Concedente, oltre alla concessione in uso dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei	
	beni mobili, assume a proprio carico degli oneri specificati dal Capitolato prestazionale, a cui si	
	rimanda totalmente. In modo particolare il Concedente le manutenzioni straordinarie	
	all'immobile sono a carico del Concedente. -----	
	<b>ARTICOLO 11 –SUBCONCESSIONE</b>	
	La subconcessione è disciplinata dall'art. 53 del Capitolato prestazionale nel rispetto delle dispo-	
	sizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice e secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.	
	La subconcessione può riguardare unicamente le attività escluse da quelle che il Concedente ha	
	9	

	stabilito che siano eseguite a cura del Concessionario. -----	
	Il Concessionario deposita il contratto di subappalto presso il Concedente almeno 20 ( <i>venti</i> )	
	giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento	
	del deposito del contratto di subappalto il Concessionario trasmette altresì la dichiarazione del	
	subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei	
	requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. L'accettazione del subappalto è subordinata alla veri-	
	fica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del Codi-	
	ce. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Conceden-	
	te in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Concessionario è respon-	
	sabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. -----	
	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qua-	
	litativi e prestazionali previsti nel presente Capitolato e riconoscere ai lavoratori un trattamento	
	economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. ---	
	<b>ARTICOLO 12 – MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO</b>	
	Le normative sanitarie e di settore che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contrat-	
	to sostituiranno automaticamente le clausole divenute incompatibili, dando atto che tale even-	
	tuale sostituzione non potrà comunque comportare la nullità del presente contratto ai sensi	
	dell'art. 1419, comma 2, del Codice Civile. -----	
	<b>ARTICOLO 13 – SPESE CONTRATTUALI</b>	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, quali imposta di bollo, di	
	registro (da applicare in misura fissa), diritti di rogito, etc., sono a totale carico del Concessiona-	
	rio, così come previsto dalla normativa vigente in materia. -----	
	<b>ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE</b>	
	Qualora dovesse sorgere controversie in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle Parti	
	10	

	è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso. -----	
	Per la risoluzione delle eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria. -----	
	Il foro territorialmente competente è esclusivamente quello di Torino. -----	
	<b>ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	Il Concedente informa il Concessionario che i dati forniti saranno trattati conformemente all'Informativa sul trattamento dei dati visionabile sul sito internet alla pagina <a href="https://www.comune.bruino.to.it/privacy/">https://www.comune.bruino.to.it/privacy/</a> . -----	
	<b>ARTICOLO 16 – NORME DI GARANZIA</b>	
	Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a <i>ex</i> dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Concedente o nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti. -----	
	Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Bruino che, in relazione al presente contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti. -----	
	Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Bruino approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 6 febbraio 2014, di cui il Concessionario dichiara di essere a conoscenza, gli obblighi di condotta previsti da tali norme sono estesi, per quanto compatibili, ai di-	

	pendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, del Concessionario. In caso di violazione accertata dei	
	suddetti obblighi, da parte dei soggetti da ultimo citati, si procederà alla risoluzione del presente	
	contratto. -----	
	<b>ARTICOLO 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO</b>	
	Le parti eleggono domicilio nel Comune di Bruino (TO), presso la Residenza Municipale, alla	
	Piazza Municipio 3, 10090 Bruino (TO). -----	
	<b>ARTICOLO 15 – NORME FINALI</b>	
	La sottoscrizione del contratto e dei relativi documenti da parte del Concessionario equivale a	
	dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente	
	in materia di appalti e concessioni. -----	
	Risultano depositati agli atti del Comune, anche se non materialmente allegati al presente con-	
	tratto e a cui si rinvia, i seguenti documenti: Progetto unico di servizio firmato digitalmente; Of-	
	ferta aggiudicata firmata digitalmente. -----	
	Il Concessionario con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma	
	dell'art. 1342 del Codice Civile, tutte le clausole in esso previste, nonché le clausole contenute in	
	disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. -----	
	L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente atto deve essere fat-	
	ta, tenendo conto delle pubbliche finalità perseguite dal Concedente. In ogni caso trovano ap-	
	plicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile. -----	
	Con la firma del Contratto il Concessionario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito	
	conto tutte le condizioni ambientali e le annesse circostanze che possono avere influenza	
	sull'esecuzione del rapporto concessorio e sull'espletamento del Servizio. -----	
	Per quanto non disciplinato dal presente contratto e dai documenti agli atti del Concedente an-	
	che se non materialmente allegati, si richiamano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, artt. da 164	
	12	



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Monica Busso

*(firmato digitalmente)*